

DECISIONE (UE) 2023/2818 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 7 dicembre 2023

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2020/140 (BCE/2020/6) (BCE/2023/34)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea (BCE/2023/31) ⁽¹⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 2024, le nuove ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (2) L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello Statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano a causa dell'incremento delle loro ponderazioni dal 1° gennaio 2024 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti si riducono a causa della diminuzione delle loro ponderazioni.
- (3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento che si trovano alla base dello statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, dovrebbero altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.
- (4) Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 dicembre 2023 e con effetto dal 1° gennaio 2024 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, come sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.
- (5) Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea (BCE/2020/6) ⁽²⁾,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2023/2811 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2023, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3) (BCE/2023/31) (GU L, 2023/2811, 18.12.2023, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2811/oj>).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (GU L 271, dell'1.2.2020, pag. 15)

